



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1877

APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE NEI CONFRONTI DEI SIGG. SERGIO SARACENO E FRANCESCO BANDIERA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13167 del 13 giugno 2001, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Sergio Saraceno, nato a Melilli (SR) il 14 aprile 1961;

VISTA la delibera OCF n. 898 del 27 marzo 2018, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Francesco Bandiera, nato a Siracusa (SR) il 31 maggio 1972;

VISTE le note dell'11 novembre 2020 (prot. nn. 55382 e 55383 del 12 novembre 2020), con cui Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha segnalato all'Organismo talune irregolarità ascrivibili ai Sig.ri Sergio Saraceno e Francesco Bandiera nello svolgimento della loro attività di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le successive note del 23 febbraio 2021 (prot. nn. 14372, 14384, 14629 e 14632 del 26 febbraio 2021) e del 27 febbraio 2021 (prot. n. 15565 del 1° marzo 2021) con cui Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha trasmesso ulteriori informazioni e documenti concernenti l'operato dei predetti consulenti;

VISTA la nota del 25 agosto 2021 (prot. n. 59016/21), notificata in pari data ai Sigg. Sergio Saraceno e Francesco Bandiera, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato ai menzionati consulenti, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la mancata osservanza dei canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento della loro attività di consulenza finanziaria. In particolare, è stata contestata ai suddetti consulenti la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 158, comma 1 (già art. 107, comma 1, del previgente Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007):
 - per aver perfezionato operazioni non autorizzate a valere sui rapporti dei clienti;
 - per non aver osservato i codici interni di comportamento dell'Intermediario;
- art. 159, comma 4 (già art. 108, comma 4, del previgente Regolamento Intermediari), per non aver osservato gli obblighi identificativi della clientela;

RILEVATO che, con note del 7 settembre 2021 (prot. nn. 61343 e 61344 dell'8 settembre 2021) e del 24 settembre 2021 (prot. nn. 64638 e 64640 di pari data) il Sig. Sergio Saraceno ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTA le note del 30 settembre 2021 (prot. nn. 65589 e 65592 di pari data), pervenute al consulente in data 13 ottobre 2021, con cui gli Uffici, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso al Sig. Sergio Saraceno gli atti del procedimento;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal Sig. Sergio Saraceno con nota del 29 ottobre 2021 (prot. n. 72923 del 29 ottobre 2021);

RILEVATO che, con note del 22 settembre 2021 (prot. nn. 64301 e 64308 di pari data) e del 19 novembre 2021 (prot. n. 77215 di pari data), il Sig. Francesco Bandiera ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTA la nota del 30 settembre 2021 (prot. nn. 65602 e 65613 di pari data) e del 1° dicembre 2021 (prot. n. 79661 di pari data), pervenute al consulente, rispettivamente, in data 7 ottobre 2021 e 1° dicembre 2021, con cui gli Uffici, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal Sig. Francesco Bandiera con nota del 24 settembre 2021 (prot. n. 64585 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 23 febbraio 2022 – trasmessa in pari data anche ai Sigg. Sergio Saraceno e Francesco Bandiera (prot. n. 13410 di pari data) ai sensi dell'art. 58, comma 1, del Regolamento Interno – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati ai menzionati consulenti, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità delle relative sanzioni;

RILEVATO che a fronte delle comunicazioni di cui sopra, il Sig. Francesco Bandiera non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Sergio Saraceno con nota del 18 marzo 2022 (prot. n. 18946 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico dei Sig.ri Sergio Saraceno e Francesco Bandiera le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari, contestate nell'avvio del procedimento sanzionatorio;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione da applicare nei confronti del Sig. Sergio Saraceno:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 7, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, per la violazione



accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dell'Albo, alla luce delle seguenti circostanze:

- la condotta in esame, pur ripetutamente posta in essere durante un ampio arco temporale e avente ad oggetto un importo complessivo di denaro molto rilevante, ha riguardato un numero esiguo di clienti, facenti peraltro parte del medesimo nucleo familiare;
- l'operatività del consulente, posta in essere sia personalmente sia avvalendosi della collaborazione di un proprio sottoposto al quale i clienti risultavano formalmente assegnati, non è stata, tuttavia, preordinata al conseguimento di alcun vantaggio personale né diretta ad arrecare pregiudizi ai clienti;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 6, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di inosservanza degli obblighi identificativi del cliente o del potenziale cliente in violazione dell'art. 159, comma 4, del Regolamento Intermediari che, nella fattispecie, è avvenuta in occasione di una pluralità di operazioni di investimento in strumenti ad alta complessità, compiute per conto di un cliente durante un ampio arco temporale;
- con riguardo all'attività professionale del consulente, non risulta alcun precedente a suo carico nel corso della sua lunga carriera;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione accertata risulta compiuta deliberatamente dal Sig. Sergio Saraceno, il quale, tuttavia, ha tenuto un atteggiamento qualificabile come trasparente e collaborativo nel ricostruire le proprie condotte sia nel corso degli accertamenti condotti dall'Intermediario che innanzi all'Organismo;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione da applicare nei confronti del Sig. Francesco Bandiera:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), n. 7, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la



tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dell'Albo, alla luce delle seguenti circostanze:

- la condotta in esame, pur ripetutamente posta in essere durante un ampio arco temporale e avente ad oggetto un importo complessivo di denaro molto rilevante, ha riguardato un numero esiguo di clienti, facenti peraltro parte del medesimo nucleo familiare;
- l'operatività del consulente non è stata preordinata al conseguimento di alcun vantaggio personale né diretta ad arrecare pregiudizi ai clienti ed è stata posta in essere su richiesta del proprio responsabile di riferimento;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 6, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di inosservanza degli obblighi identificativi del cliente o del potenziale cliente in violazione dell'art. 159, comma 4, del Regolamento Intermediari che, nella fattispecie, è avvenuta in occasione di una pluralità di operazioni di investimento in strumenti ad alta complessità, compiute per conto di un cliente durante un ampio arco temporale, su indicazione del proprio responsabile di riferimento;
- con riguardo alla complessiva attività professionale, non risulta alcun precedente a carico del consulente;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione accertata risulta compiuta deliberatamente dal Sig. Francesco Bandiera, il quale, tuttavia, ha tenuto un atteggiamento qualificabile come collaborativo nel ricostruire le proprie condotte sia nel corso degli accertamenti condotti dall'Intermediario che innanzi all'Organismo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Sergio Saraceno, nato a Melilli (SR) il 14 aprile 1961, è sospeso per un periodo di quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c*), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera;

che il Sig. Francesco Bandiera, nato a Siracusa (SR) il 31 maggio 1972, è sospeso per un periodo di tre mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c*), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

La presente delibera sarà notificata ai soggetti interessati e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art. 196, comma 4-bis, TUF* alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 30 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti